

1.3.

**Accordo intercantonale sulla collaborazione
nel settore della pedagogia speciale**

del 25 ottobre 2007

I. Scopo e principi dell'accordo

Art. 1 Scopo

I cantoni concordatari collaborano nel settore della pedagogia speciale nell'intento di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera¹, dall'accordo intercantonale sull'armonizzazione della scolarità obbligatoria² e dalla Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili³. Essi, in particolare,

- a. definiscono l'offerta di base che assicura la formazione e la presa a carico dei bambini e dei giovani con bisogni educativi particolari;
- b. promuovono l'integrazione di questi bambini e di questi giovani nella scuola regolare;
- c. si impegnano a utilizzare degli strumenti comuni.

Art. 2 Principi di base

La formazione nel settore della pedagogia speciale si basa sui seguenti principi:

- a. la pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione;

¹ RS 101

² Raccolta delle basi legali della CDPE, cap. 1.2

³ RS 151.3

- b. le soluzioni integrative sono da preferire a quelle di separazione nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo del bambino o del giovane e tenendo conto dell'ambiente e dell'organizzazione scolastica;
- c. il principio di gratuità prevale nell'ambito della pedagogia speciale; una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell'autorità parentale per i pasti e per la presa a carico;
- d. i detentori dell'autorità parentale sono associati alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

II. Diritto alla pedagogia speciale

Art. 3 Beneficiari

Dalla nascita all'età di venti anni compiuti, i bambini e i giovani che risiedono in Svizzera hanno diritto a misure appropriate di pedagogia speciale a condizione che:

- a. prima della scolarizzazione: se è accertato uno sviluppo limitato o compromesso o se, verosimilmente, non potranno seguire una scolarizzazione regolare senza un sostegno specifico;
- b. durante la scuola obbligatoria: se è accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione al punto da non potere o non più poter seguire l'insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure quando un altro bisogno educativo particolare è stato accertato.

III. Definizione dell'offerta di base della pedagogia speciale

Art. 4 Offerta di base

¹L'offerta di base della pedagogia speciale comprende:

- a. la consulenza e il sostegno, l'educazione precoce speciale, la logopedia e la psicomotricità;
- b. le misure di pedagogia speciale nella scuola regolare o nella scuola speciale, così come
- c. la presa a carico in strutture diurne o a carattere residenziale in un istituto di pedagogia speciale.

²I cantoni assumono l'organizzazione dei trasporti necessari e i relativi costi per i bambini e i giovani in situazione di handicap che non possono spostarsi con i propri mezzi dal domicilio alla scuola e/o all'ambulatorio.

Art. 5 Misure supplementari

¹Qualora i provvedimenti applicati prima dell'inizio della scolarità o nell'ambito della scuola regolare risultino insufficienti, una decisione riguardante l'attribuzione di misure supplementari deve essere presa in seguito all'accertamento dei bisogni individuali.

²Le misure supplementari si caratterizzano per alcuni o per l'insieme dei seguenti criteri:

- a. una lunga durata;
- b. una forte intensità;
- c. un'alta specializzazione dell'operatore che le applica, così come
- d. delle conseguenze sensibili sulla quotidianità, sull'ambiente sociale e sul percorso di vita del bambino o del giovane.

Art. 6 Attribuzione delle misure

¹I cantoni concordatari designano le autorità competenti incaricate dell'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

²Le autorità competenti per l'attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatori delle prestazioni.

³La determinazione dei bisogni individuali prevista dall'art. 5 cpv. 1 avviene nell'ambito di una procedura di valutazione standard, affidata dalle autorità competenti a dei servizi incaricati della valutazione distinti dai prestatori.

⁴La pertinenza delle misure attribuite è riesaminata periodicamente.

IV. Strumenti d'armonizzazione e di coordinazione

Art. 7 Strumenti comuni

¹I cantoni concordatari utilizzano nelle loro legislazioni, nei loro concetti e nelle loro pratiche del settore della pedagogia speciale e nelle direttive corrispondenti

- a. una terminologia comune;
- b. degli standard uniformi di qualità in materia di prestazioni, e
- c. una procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali, secondo l'art. 6 cpv. 3.

²La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile dello sviluppo e della validazione scientifica degli strumenti comuni definiti al cpv. 1. A questo scopo essa consulta le organizzazioni nazionali mantello dei docenti, dei genitori e degli istituti per bambini e giovani in situazione di handicap.

³Gli strumenti comuni sono approvati dall'Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. La loro revisione è svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.

⁴L'offerta di base in pedagogia speciale è inclusa nel monitoraggio nazionale del sistema educativo.

Art. 8 Obiettivi d'apprendimento

I livelli d'esigenza nel settore della pedagogia speciale sono adattati a partire dagli obiettivi d'apprendimento previsti nei piani di studio e negli standard di formazione della scuola regolare e considerano i bisogni e le capacità individuali del bambino e del giovane.

Art. 9 Formazione dei docenti e del personale della pedagogia speciale

¹La formazione iniziale dei docenti e del personale della pedagogia speciale operanti con i bambini e i giovani si basa sui regolamenti di riconoscimento della CDPE o sul diritto federale.

²I cantoni concordatari lavorano assieme allo sviluppo di un'offerta adeguata di formazione continua.

Art. 10 Ufficio cantonale di collegamento

Ogni cantone concordatario designa all'intenzione della CDPE un ufficio cantonale di collegamento per tutti gli aspetti relativi alla pedagogia speciale.

Art. 11 Prestazioni fuori cantone

Il finanziamento delle prestazioni, a carattere residenziale o in esternato, fornite dagli istituti di pedagogia speciale ubicati fuori cantone si basa sulla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS)⁴.

⁴Raccolta delle basi legali della CDPE, cap. 3.2.

V. Disposizioni finali

Art. 12 Adesione

L'adesione a questo accordo si dichiara davanti al Comitato della CDPE.

Art. 13 Revoca

La revoca di questo accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

Art. 14 Termini d'esecuzione

I cantoni che aderiscono al presente accordo dopo il 1° gennaio 2011 sono tenuti ad applicarlo entro sei mesi dall'adesione.

Art. 15 Entrata in vigore

¹Il Comitato della CDPE mette in vigore il presente accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione, ma al più presto il 1° gennaio 2011.

²L'entrata in vigore dell'accordo è comunicata alla Confederazione.

Art. 16 Principato del Liechtenstein

Il principato del Liechtenstein può aderire all'accordo. In questo caso usufruisce degli stessi diritti e doveri dei cantoni firmatari.

Heiden, 25 ottobre 2007

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione

Il presidente:
Isabelle Chassot

Il segretario generale:
Hans Ambühl



**Standard di qualità dei cantoni per il riconoscimento
dei prestatori nell'ambito della pedagogia speciale
adottati dalla CDPE il 25 ottobre 2007**

Nel quadro della loro pianificazione cantonale in materia di pedagogia speciale i cantoni assicurano, sulla base di standard di qualità uniformi, il riconoscimento dei prestatori nella misura in cui le loro prestazioni siano finanziate o sovvenzionate dalle autorità pubbliche. Ai cantoni spetta il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza sui prestatori riconosciuti.

Sono riconosciuti i prestatori che:

- a. forniscono delle prestazioni in funzione del tipo e del grado di bisogno educativo particolare e degli handicap del gruppo di riferimento;**
- b. assicurano per tutti i bambini o i giovani un progetto educativo individualizzato basato su una diagnosi, svolto in modo continuato e oggetto di una verifica regolare in rapporto alla sua efficacia;**
- c. rispettano i diritti del bambino e del giovane;**
- d. garantiscono il coinvolgimento dei detentori dell'autorità parentale;**
- e. assicurano la collaborazione con gli altri professionisti coinvolti ;**
- f. dispongono delle qualifiche professionali richieste o,rispettivamente, di personale con qualifiche corrispondenti alle prestazioni fornite;**
- g. assicurano e sviluppano sistematicamente la qualità delle prestazioni;**
- h. dispongono di un'infrastruttura adeguata alle misure offerte e ai bisogni dei bambini e dei giovani.**



Terminologia comune nel settore della pedagogia speciale adottata dalla CDPE il 25 ottobre 2007

riferita all'accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

I termini definiti in questo elenco servono per una comprensione identica in tutta la Svizzera a garanzia della coordinazione necessaria all'applicazione dell'accordo intercantonale. I termini sono presentati in ordine alfabetico. Questo documento costituisce un allegato all'accordo intercantonale del 25.10.2007.

I termini segnalati con un * sono oggetto di definizione nel presente elenco.

Termine	Definizione
attività <i>activité</i> <i>Aktivität</i>	L'attività è l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di una persona. La difficoltà o l'impossibilità di una persona di eseguire una attività costituisce una limitazione dell'attività
bisogni educativi particolari <i>besoins éducatifs particuliers</i> <i>besonderer Bildungsbedarf</i>	Esistono bisogni educativi particolari: <ul style="list-style-type: none">- per i bambini ai quali, prima dell'entrata a scuola, è stato accertato uno sviluppo limitato o compromesso e che, verosimilmente, non potranno seguire l'insegnamento della scuola regolare* senza un sostegno specifico;- per i bambini e per i giovani che non possono, non possono più o possono solo parzialmente seguire i programmi della scuola regolare* senza un sostegno aggiuntivo;- in altre situazioni, per le quali l'autorità scolastica competente rileva gravi difficoltà nell'ambito delle competenze sociali, delle potenzialità di apprendimento o di realizzazione. Durante la valutazione per determinare i bisogni educativi particolari il contesto è debitamente considerato
consulenza <i>conseil</i> <i>Beratung</i>	Intervento sporadico o assistenza puntuale per bambini e giovani con bisogni educativi particolari* e per l'ambiente circostante (docenti e altri professionisti, classe, famiglia, ecc.), da parte di operatori con formazione specifica appropriata, in particolare nell'ambito dell'handicap*.
educazione precoce speciale <i>éducation précoce spécialisée</i> <i>Heilpädagogische Früherziehung</i>	Nell'ambito dell'educazione precoce speciale i bambini con handicap che presentano un ritardo di sviluppo, oppure uno sviluppo limitato o compromesso, beneficiano di una valutazione, di un sostegno preventivo ed educativo e di una stimolazione adeguata nel contesto familiare, dalla nascita fino a due anni al massimo dopo l'inizio della scolarizzazione.

handicap

handicap
Behinderung

Disabilità delle funzioni corporee (fisiologiche o psichiche) e/o limitazione all'attività* e/o alla partecipazione* risultanti dall'interazione tra le caratteristiche della salute e i fattori contestuali (fattori personali e ambientali). Qualora richiedessero dei bisogni educativi particolari* esse sono di competenza della pedagogia speciale*.

insegnamento speciale

enseignement spécialisé
Sonderschulung

L'insegnamento speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione. Garantisce le misure di pedagogia speciale* adeguate ai bisogni educativi particolari* del bambino o del giovane, segnatamente quando si trova in situazione di handicap*.

L'insegnamento speciale si realizza attraverso forme di scolarizzazione integrative* o separative. Include l'educazione precoce speciale.

L'insegnamento speciale è garantito da pedagogisti (con orientamento in educazione precoce speciale o in insegnamento speciale) che collaborano con il personale della scuola regolare* e con altri professionisti di formazione specifica.

N.B. I termini di *formazione speciale* (Cst. Art. 62, cpv. 3), *formazione scolastica speciale* (Cst. art. 197, cfr.2, e art. 62) e *scolarità speciale* (CIIS) sono stati finora considerati sinonimi di *insegnamento speciale* e, in tedesco, erano riassunti nell'unico termine di *Sonderschulung*.

logopedia

logopédia
Logopädie

Nell'ambito della logopedia sono diagnosticati i disturbi del linguaggio orale e scritto, della comunicazione, della fluenza, della voce, della deglutizione e della dislessia, e sono pianificati, gestiti e valutati i provvedimenti terapeutici corrispondenti.

misure supplementari

mesures renforcées
verstärkte Massnahmen

Secondo l'articolo 5 dell'accordo intercantonale:

¹Qualora i provvedimenti applicati prima dell'inizio della scolarità o nell'ambito della scuola regolare risultino insufficienti, una decisione riguardante l'attribuzione di misure supplementari deve essere presa in seguito all'accertamento dei bisogni individuali.

²Le misure supplementari si caratterizzano per alcuni o per l'insieme dei seguenti criteri:

- a. una lunga durata;
- b. una forte intensità;
- c. un'alta specializzazione dell'operatore che le applica, così come
- d. delle conseguenze sensibili sulla quotidianità, sull'ambiente sociale e sul percorso di vita del bambino o del giovane.

partecipazione

participation
Partizipation

La partecipazione è l'implicazione di una persona in un contesto o in una situazione di vita reale, considerate le sue capacità fisiche, psichiche o mentali, le sue funzioni organiche e le sue strutture anatomiche come pure le attività e i fattori contestuali (personali e ambientali). La limitazione della partecipazione può manifestarsi in forma ed estensione diverse, in un ambito di vita, rispettivamente in una situazione concreta di vita.

partecipazione finanziaria dei detentori dell'autorità parentale

participation financière des titulaires de l'autorité parentale
Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten

Contributo finanziario dei genitori o dei rappresentanti legali ai pasti e alla presa a carico presso istituti con strutture diurne* o con internato*.

pedagogia speciale

pédagogie spécialisée
Sonderpädagogik

La pedagogia speciale è contemporaneamente una disciplina scientifica e la sua applicazione pratica; essa interagisce con altre discipline, altre professioni e con le persone implicate e i loro rappresentanti. Per mezzo di personale adeguatamente formato, essa garantisce un'educazione e una formazione conformi ai bisogni individuali di persone di ogni età che presentano bisogni educativi particolari*, di qualsiasi tipo e grado essi siano. Gli obiettivi della formazione e dell'educazione per le persone che ne beneficiano sono lo sviluppo ottimale della personalità, dell'autonomia, dell'integrazione sociale e della partecipazione* nella società.

presa a carico con internato

prise en charge à caractère résidentiel
stationäre Unterbringung

Offerta di presa a carico completa (cure incluse) da parte di istituzioni a carattere residenziale per bambini e giovani con bisogni educativi particolari* definiti dalla procedura di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali* che, per ragioni diverse, non possono vivere nel loro contesto familiare.

presa a carico in strutture diurne

*prise en charge en structures
de jour*

Betreuung in Tagesstrukturen

Offerta di presa a carico (incluse le cure) durante la giornata, senza internato*, per bambini e giovani.

In generale è definita presa a carico in strutture diurne l'insieme delle misure che propongono, secondo i bisogni, una presa a carico dei bambini e dei giovani dalla nascita al termine della scolarità obbligatoria (per la pedagogia speciale fino all'età di vent'anni), al di fuori della famiglia.

Le strutture diurne rispondono ai seguenti requisiti :

- garantiscono che i bambini e i giovani siano seguiti da adulti appropriatamente qualificati;
- nella struttura i bambini e i giovani beneficiano di una presa a carico e di un sostegno adeguati alla loro età e al loro grado di autonomia;
- la durata delle prestazioni risponde ai bisogni espressi dalle famiglie (sia in ore per giorno, sia in giorni per anno);
- fanno parte, con riferimento al concordato HarmoS, dell'offerta obbligatoria, ma il loro utilizzo è facoltativo.

prestatario (fornitore di prestazione)

*prestataire
Leistungsanbieter*

I prestatori possono essere istituti, centri di competenza, scuole speciali* o professionisti qualificati (nell'ambito delle funzioni pubbliche o a statuto privato in possesso di un riconoscimento cantonale) che, sulla base di una decisione, garantiscono l'offerta rispettivamente le prestazioni ed eseguono le misure di pedagogia speciale*.

procedura di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali

*procédure d'évaluation
standardisée pour la
détermination des besoins
individuels*

*standardisiertes
Abklärungsverfahren zur
Ermittlung des individuellen
Bedarfs*

Procedura standard , adottata dai cantoni che aderiscono al concordato, per determinare i bisogni educativi particolari* dei bambini e dei giovani, applicata quando le misure offerte fino a quel momento dalla scuola regolare risultano insufficienti o inappropriate. Per il periodo precedente la scolarizzazione è prevista una procedura adattata.

Le indicazioni scaturite dalla procedura di valutazione standard costituiscono la base per la decisione dell'attribuzione o meno di misure supplementari* di pedagogia speciale*. Sono presi in considerazione anche l'ambiente del bambino o del giovane, le sue competenze sociali come pure, se del caso, le diagnosi mediche, i risultati dei test psicologici, le valutazioni logopediche e psicomotorie.

La procedura di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali si basa sulla *Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)* elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in particolare sulla versione per i bambini e adolescenti (ICF-CY „Children and Youth”) o su altri sistemi di classificazione quali la *Classification internationale des maladies (CIM-10)*.

psicomotricità

psychomotricité
Psychomotorik

La psicomotricità si occupa dell'interazione fra gli ambiti di sviluppo della percezione, dell'affettività, del pensiero, del movimento e del comportamento e la loro manifestazione a livello corporeo. Nell'ambito della psicomotricità sono diagnosticati i disturbi e gli handicap dello sviluppo psicomotorio e in seguito vengono pianificati, applicati e valutati gli interventi terapeutici e di sostegno

scolarizzazione integrata

scolarisation intégrative
integrative Schulung

Integrazione a tempo pieno o parziale del bambino o del giovane con bisogni educativi particolari* in una classe di scuola regolare* attraverso

- misure di pedagogia speciale* garantite dall'istituto scolastico e/o
- l'attribuzione di misure supplementari definite dalla procedura di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali*.

scuola regolare

école ordinaire
Regelschule

Istituto scolastico della scuola dell'obbligo nel quale gli allievi sono distribuiti in classi nelle quali possono essere proposte misure di pedagogia speciale* e di scolarizzazione integrata*. Possono pure essere costituite classi particolari (per es. ad effettivo ridotto).

E' una scuola distinta dalla scuola speciale*.

scuola speciale

école spécialisée
Sonderschule

Istituto scolastico della scuola dell'obbligo specializzato per forme specifiche di handicap* o di difficoltà di apprendimento o di comportamento. La scuola speciale accoglie esclusivamente bambini e/o giovani che, sulla base di una valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali*, hanno il diritto di beneficiare di misure supplementari*.

Deve essere oggetto di un riconoscimento formale da parte dell'autorità cantonale. Può essere combinata con una presa a carico in internato* o in strutture diurne*.

E' una scuola distinta dalla scuola regolare*.

servizio di valutazione dei bisogni individuali

service d'évaluation des besoins individuels
Abklärungsstelle

Servizio che svolge le valutazioni previste dalla procedura di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali*. Riunisce persone con competenze professionali diverse e si distingue dai prestatori* potenziali.

sostegno

soutien
Unterstützung

Intervento di sostegno nell'ambito dell'educazione precoce speciale* e dell'insegnamento per allievi con bisogni educativi particolari* da parte di operatori adeguatamente e specificamente qualificati, in particolare per le situazioni di handicap*.

standard di qualità

standards de qualité
Qualitätsstandards

Criteri qualitativi definiti in comune dai cantoni che aderiscono al concordato per il riconoscimento dei prestatori* nell'ambito della pedagogia speciale.

trasporto

transport
Transport

Organizzazione del tragitto tra domicilio e scuola o ambulatorio per i bambini e i giovani in situazione di handicap* che non possono spostarsi con i propri mezzi .

valutazione globale

évaluation globale
Gesamtbeurteilung

La valutazione globale è ottenuta attraverso la procedura di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali*, la quale considera sia il contesto sia gli aspetti pedagogici, psicologici e sociali allo scopo di avere gli elementi per riconoscere e determinare eventuali bisogni educativi particolari*.

741/60/2007

Elenco scuole speciali private 2010/11

La Divisione della scuola del DECS e la Sezione del sostegno a enti e attività sociali del DSS, con riferimento:

- all'articolo 62 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990,
- agli articoli 24-28 del Regolamento dell'educazione speciale del 21 giugno 2000,
- all'articolo 20 della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003,

rendono noto l'elenco delle **scuole speciali private 2010/11** riconosciute e autorizzate a fornire misure di educazione speciale nel Cantone.

Gruppi d'integrazione per bambini in età prescolastica

- Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale (Atgabbes), Lugano

Classi speciali per allievi con gravi disturbi dell'eloquio

- Centro oto-logopedico, Istituto Sant'Eugenio, Locarno

Classi speciali per minorenni educabili praticamente

- Fondazione Opera Ticinese di Assistenza per la Fanciullezza (Otaf), Sorengo
- Fondazione Provvida Madre, Balerna

Classi speciali per minorenni scolarizzabili

- Opera Don Guanella, Istituto San Pietro Canisio, Riva San Vitale
- Istituto La Stella, Torricella
- Istituto Sant'Angelo Loverciano, Castel San Pietro

Classi speciali femminili per formazione professionale

- Istituto Sant'Angelo Loverciano, Castel San Pietro

Bellinzona, 20 luglio 2010